

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-482	del 12/06/2019
Oggetto	Area Prevenzione Ambientale Metropolitana. Affidamento a seguito di espletamento di una RDO n. 2293263 - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 – del servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere	
CIG: Z1E2840BDE		
Proposta	n. PDTD-2019-479	del 07/06/2019
Struttura adottante	Area Prevenzione Ambientale Metropolitana	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Ambientali Area Metropolitana	
Dirigente proponente	Volta Cristina	
Responsabile del procedimento	Volta Cristina	

Questo giorno 12 (dodici) giugno 2019 presso la sede di Via Rocchi, 19 in Bologna, il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Area Prevenzione Ambientale metropolitana. Affidamento a seguito di espletamento di una RDO n. 2293263 - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 – del servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere
CIG: Z1E2840BDE

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2019, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2019."
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2019";

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvate dall'ANAC con deliberazione n. 206 del 01/03/2018;
- il vigente Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia;
- il vigente regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

PREMESSO:

- Che si rende necessario provvedere all'affidamento di un contratto triennale, eventualmente rinnovabile, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere in uso al Servizio di unità analitica di biologia ambientale e al Centro micologico regionale;
- che la responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, Dr.ssa Cristina Volata, ha svolto l'attività istruttoria volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno sopra descritto ed ha stimato il valore complessivo del Servizio, tenendo conto della manutenzione ordinaria e straordinaria e dell'eventuale rinnovo del contratto, in complessivi euro 14.000;
- che per individuare le ditte da invitare alla procedura di selezione è stato pubblicato sul sito web di Arpae in data 04/04/2019 un avviso di interesse indicando oltre all'oggetto del servizio, anche le specifiche tecniche del disciplinare tecnico e la modalità di selezione attraverso RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico di Consip;

- che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture recante "Determine a contrarre", per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro, i dirigenti competenti adottano un'unica determinazione contenente tutte le informazioni elencate nell'articolo stesso, dalla lettera a) alla lettera J);
- che alla scadenza dell'avviso di interesse è regolarmente pervenuta al protocollo di Arpae la manifestazione di interesse della sola ditta Exacta+Optech Labcenter Spa;
- che in data 03/05/2019 è stata presentata RDA 25 per l'attivazione di una RDO sul MEPA al prezzo più basso con la Ditta Exacta+Optech Labcenter Spa in cui è stato individuato il RUP nella persona della Dr.ssa Volta Cristina;

DATO ATTO:

- che il RUP, come sopra individuato, ha provveduto a definire gli atti di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, come di seguito riportati:
 - All. A) Disciplinare Tecnico
 - All. B) Capitolato speciale
 - all. C) Condizioni particolari
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO :

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) n. Z1E2840BDE richiesto tramite il sistema SMART CIG gestito dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.);
- che si è proceduto a lanciare sul MEPA la RDO N. 2293263 al prezzo più basso invitando la ditta Exacta+Optech Labcenter Spa;
- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era quella del 24/05/2019;
- che la ditta Exacta+Optech Labcenter Spa ha regolarmente presentato entro i termini la sua offerta;
- che in data 24/05/2019 si è proceduto all'apertura delle buste sul sistema Consip per la RDO 2293263 il cui iter di svolgimento è specificatamente riportato nel verbale redatto e sottoscritto dal RUP e conservato agli atti dell'Ente;
- che, sempre da verbale conservato agli atti, all'apertura delle busta contenente l'offerta economica è risultato che la ditta Exacta+Optech Labcenter Spa offre per la manutenzione

ordinaria un canone triennale di euro 3.870, oltre IVA di legge, mentre l'offerta per la manutenzione straordinaria è così formulata:

tempi di intervento: 48h

costo trasferta: 170 euro

costo orario: 70 euro

sconto su prezzi di listino per pezzi di ricambio: 10%

PRESO ATTO:

- che l'offerta della ditta Exacta+Optech labcenter Spa è stata visionata e verificata dal RUP che ne ha attestato la regolarità e la congruità;
- che i costi derivanti dalla suddetta offerta per la manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere, sono così suddivisi tra i due centri di costo:

Servizio Sistemi Ambientati

a) canone annuale manutenzione ordinaria euro 910 + IVA

b) canone triennale manutenzione ordinaria euro 2.730 + IVA

c) stima costo interventi straordinari nel triennio euro 2.130 + IVA

Direzione Tecnica – Laboratorio Multisito Bologna

a) canone annuale manutenzione ordinaria euro 380 + IVA

b) canone triennale manutenzione ordinaria euro 1.140 + IVA

c) stima costo interventi straordinari nel triennio euro 870 + IVA

- che si procederà a richiedere alla Ditta la presentazione della dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo su contratto, attraverso l'apposita area comunicazioni della piattaforma del MEPA;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del d. lgs. 50/2016, il servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere in uso presso l'Unità analitica di biologia ambientale e del Centro Micologico Regionale - CIG Z1E2840BDE - alla ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA con sede a San Prospero (MO) Via Bosco n. 21 - PIVA/CF 01022690364 per l'importo complessivo di Euro 6.870 (oltre IVA di legge);
- di procedere a eventuale rinnovo di pari importo per ulteriori tre anni con apposita determinazione da adottarsi prima della scadenza naturale del triennio contrattuale;
- di subordinare l'aggiudicazione dopo l'esecutività della presente determinazione nonché alla presentazione della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- di procedere alla verifica delle dichiarazioni fatte dalla Ditta nel DGUE di gara, ai sensi dell'art. 11 co. 5 del vigente regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa della D.D.G. 114 del 21/12/2018;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio sistemi Ambientali APA Bologna, Dr.ssa Cristina Volta, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento in materia di approvvigionamento, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del d. lgs. 50/2016 è la Dr.ssa Cristina Volta;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla responsabile staff amministrativo Nadia Maccaferri;

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto, di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del d. lgs. 50/2016, il servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere in uso presso l'Unità analitica di biologia ambientale e del Centro Micologico Regionale - CIG Z1E2840BDE - alla ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA con sede a San Prospero (MO) Via Bosco n. 21 - PIVA/CF 01022690364 per l'importo complessivo di Euro 6.870 (oltre IVA di legge);
2. di dare atto il servizio di manutenzione viene affidato alle condizioni di cui alla documentazione di gara Capitolato speciale, Disciplinare tecnico, Condizioni particolari, allegati A), B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, ed al prezzo complessivo di euro 6.870.oltre IVA di legge;

3. di procedere all'aggiudicazione definitiva dopo l'esecutività della presente determinazione nonché alla presentazione della dichiarazione sulla tracciabilità e al versamento dell'imposta di bollo contrattuale;
4. di procedere al perfezionamento del contratto tramite stipula sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
5. di dare atto che il costo relativo al presente atto, pari a euro 8.381,40 (IVA compresa) avente natura di "manutenzione attrezzature" è compreso nel bilancio preventivo annuale 2019 e pluriennale 2019-21 sotto i Centri di Costo APABO/SSABO per l'importo di euro 5.929,20 e DIRTE/DLMBO per l'importo di euro 2.452,20;
6. di dare atto che si procederà a eventuale rinnovo per ulteriore triennio, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, con apposita determinazione da adottarsi prima della scadenza naturale del triennio contrattuale;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Dr.ssa M.Adelaide Corvaglia

Ai Fornitori invitati

OGGETTO: affidamento di un contratto triennale - eventualmente rinnovabile per altri tre anni - per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere.

CIG: Z1E2840BDE

RDO n. 2293263

Ad integrazione della RdO n. 2293263, si precisano le seguenti Condizioni particolari di fornitura richieste da Arpae Emilia-Romagna.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è l'affidamento di un contratto triennale - eventualmente rinnovabile per altri tre anni - di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere utilizzati per le analisi eseguite dall'Unità Analitica di Biologia Ambientale e dal Centro Micologico Regionale presso la Sede Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Via Francesco Rocchi n. 19 - 40138 Bologna.

IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 14.000,00 IVA esclusa

L'importo a base di gara è comprensivo di:

- manutenzione ordinaria triennale
- eventuale manutenzione straordinaria
- eventuale rinnovo triennale

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano" per le forniture, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

La documentazione da produrre in risposta alla richiesta di offerta consisterà in:

2.1 Documentazione amministrativa: questa comprenderà - a pena d'esclusione:

a) il DGUE come da schema all. C), compilato e sottoscritto (per una più agevole lettura del documento si prega di barrare le parti non compilate)

2.2 Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere corredata della documentazione necessaria ad attestare la rispondenza del servizio offerto al Disciplinare Tecnico All. B) ed in particolare - a pena d'esclusione - dovrà consistere:

a) relazione sintetica ma allo stesso tempo preciso ed esaustivo da permettere in modo inequivocabile di individuare le esatte caratteristiche tecniche e tipologia del servizio offerto.

La mancata corrispondenza della relazione presentata alle specifiche richieste dall'Agenzia nel disciplinare tecnico comporterà l'esclusione sotto il profilo tecnico, e non si procederà all'apertura delle buste economiche.

Arpae si riserva la facoltà in casi non compromettenti la "par condicio" fra le Ditte concorrenti e nell'interesse dell'Agenzia, di invitare le Ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dell'offerta tecnica prodotta, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire detti chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

2.3 Offerta economica:

L'offerta effettuata dal fornitore, sul sistema del Mercato elettronico di CONSIP, consisterà in:

- un documento redatto secondo il modello Allegato D) "Dichiarazione d'Offerta", reso disponibile dall'amministrazione, riportante il dettaglio dei prezzi unitari e del prezzo totale della fornitura;
- l'offerta economica complessiva del servizio, secondo il modello generato dal Sistema, indicando nel campo specifico i "costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e la somma dei prezzi unitari riportati nella Dichiarazione di Offerta, prevarrà quest'ultima.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore sia tecnica sia economica devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo complessivo più basso rispetto all'importo a base di gara.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle con-

dizioni specificate da Arpae ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre escluse le ditte che abbiano presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpae si riserva di procedere all'affidamento del servizio in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione sul portale di Consip a presentarsi presso la Direzione Generale Arpae in Via Po n. 5 a Bologna per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpae si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.

4. STIPULA

L'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale del Responsabile Area Prevenzione Ambientale Metropolitana – Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia.

La stipula della RdO è subordinata altresì alla presentazione, da parte della ditta prescelta della documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta di Arpae:

- **copia del versamento sul conto di tesoreria di Arpae delle spese di bollo (Euro 16,00 ogni 4 facciate/100 righe, sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico);**
- **dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010.**

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RdO e si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.

5. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione del Mercato elettronico di Consip "Servizi di valutazione della conformità – Taratura strumenti di misurazione" (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Patto d'integrità, Regole del sistema di e-procurement della P.A.);

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Cristina Volta, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana.

7. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Dr.ssa Lucia Fortini - Staff Amministrativo - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae Emilia Romagna.

8. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro termine indicato nella RdO esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale, in relazione alla specifica RDO.

**Il Responsabile
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
D.ssa Maria Adelaide Corvaglia**

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Documenti allegati:

- All. A) - Capitolato speciale
- All. B) - Disciplinare Tecnico
- All. C) - DGUE
- All. D) – Schema dichiarazione offerta

	Capitolato speciale	<i>Pag. 1 di 10</i>
---	----------------------------	---------------------

Articolo 1 - Oggetto della fornitura.

Oggetto della fornitura è l'affidamento di un contratto triennale - eventualmente rinnovabile per altri tre anni – del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere utilizzati per le analisi eseguite dall'Unità Analitica di Biologia Ambientale e dal Centro Micologico Regionale presso la Sede Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Via Francesco Rocchi n. 19 - 40138 Bologna.

Il servizio dovrà rispettare le caratteristiche tecniche minime come descritte nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato.

Articolo 2 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle condizioni del bando di abilitazione del Mercato elettronico di Consip ““Servizi – Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature”” (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Patto d'integrità, Regole del sistema di e-procurement della P.A.);
- dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle Norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - Modalità e termini di esecuzione

1. La durata del servizio è di 36 mesi a partire dalla data di stipula della RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. Per l'esecuzione del servizio il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, nel Disciplinare tecnico e nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.
3. Il prezzo del servizio di manutenzione preventiva si intende comprensivo di ogni onere e spesa inerenti le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza dello impianto, come stabilite nel disciplinare tecnico. Gli interventi di natura straordinaria, non compresi quindi nelle attività previste dal suddetto disciplinare tecnico tra le attività di manutenzione preventiva, dovranno essere preventivamente descritti e quantificati al fine di ottenere specifica autorizzazione a procedere da parte dell'Ente. Le prestazioni di manutenzione straordinaria saranno eseguite alle condizioni di cui al Disciplinare tecnico, ed ai prezzi offerti dal Fornitore aggiudicatario in sede di gara.
4. Per lo svolgimento del servizio il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali il servizio dovrà essere svolto.

Articolo 4 - Prove di funzionalità e attestazione di regolare esecuzione

1. Arpae accerterà la conformità del servizio svolto a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati e constaterà la corretta funzionalità dell'impianto al termine di ogni tipo di intervento di manutenzione previsto;
2. In caso di esito negativo del suddetto accertamento il Fornitore dovrà eliminare i malfunzionamenti seduta stante, e comunque non oltre 3 giorni dall'accertamento di funzionalità.
3. L'accertamento di conformità non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Articolo 5 – Modalità di esecuzione

1. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto dal personale specializzato e addestrato per le attività a contratto, indicato in sede di offerta. In caso durante l'esecuzione del contratto fosse necessario provvedere alla sostituzione di tale personale, il personale in sostituzione deve avere competenze analoghe al personale presentato in offerta.
2. Il pacchetto di assistenza deve prevedere tutti gli interventi indicati nell'allegato disciplinare tecnico
3. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati presso Arpae, in orario concordato con il personale di laboratorio delegato.
4. Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati secondo il calendario di programmazione concordato come indicato nel Disciplinare tecnico.
5. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopraindicate dovrà essere motivato, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 6 - Penali.

Articolo 6 - Penali

1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpae applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio entro i termini stabiliti o il verificarsi di altro ritardo contrattuale, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale dello all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme da quanto stabilito nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico. In tali casi saranno applicate le penali sino al momento in cui il contratto inizierà ad essere eseguito in maniera conforme alle disposizioni pattuite.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
6. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

	Capitolato speciale	<i>Pag. 3 di 10</i>
---	----------------------------	---------------------

Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di Arpa e debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e del laboratorio; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpa e stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di Arpa e continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpa e e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di Arpa e nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
- b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da Arpae.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Articolo 10 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture relative alle attività di manutenzione preventiva/programmata dovranno essere emesse in rate trimestrali posticipate. Le fatture relative agli interventi autorizzati di manutenzione correttiva, comprensive delle parti di ricambio, dovranno essere emesse alla conclusione positiva dell'intervento.

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a Arpae Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa in modo corretto.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 15 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 6;
 - b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - c) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - d) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di applicare una penale pari al 10% del valore contrattuale, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via PEC.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

- 4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
- 5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 18 - Subappalto

- 1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
- 3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

	Capitolato speciale	
		<i>Pag. 9 di 10</i>

4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.
3. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Articolo 22 - Responsabile del procedimento

1. È designato quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la Dr.ssa Cristina Volta.

Articolo 23 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

	Capitolato speciale	<i>Pag. 10 di 10</i>
---	----------------------------	----------------------

Articolo 24 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

- Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGPD.

Articolo 25 - Codice di comportamento

- Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
- Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali (www.Arpae.emr.it).
- In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, tranne l'Iva, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.
- In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

DISCIPLINARE TECNICO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MICROSCOPI OTTICI

Oggetto: Affidamento di un contratto triennale - eventualmente rinnovabile per altri tre anni - di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere utilizzati per le analisi eseguite dall'Unità Analitica di Biologia Ambientale e dal Centro Micologico Regionale presso la Sede Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Via Francesco Rocchi n. 19 - 40138 Bologna.

IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 14.000,00 IVA esclusa

L'importo a base di gara è comprensivo di:

- manutenzione ordinaria triennale
- eventuale manutenzione straordinaria
- eventuale rinnovo triennale

Il servizio richiesto riguarda la manutenzione triennale dei seguenti microscopi e telecamere associate ai microscopi di seguito elencati e suddivisi per i seguenti *Servizi di Arpae*:

a) Strumenti Unità Analitica Biologia Ambientale (Servizi Sistemi Ambientali-Apa Metropolitana)

1. Microscopio ottico, Optical Technology, modello BM 80.
2. Stereo Microscopio, Optical Technology, modello GZ 808/810.
3. Telecamera, Optical Technology, modello K71638: True Chrome PD.
4. Telecamera, Optical Technology, modello K71638: Digital videocamera ISDV6000HD.
5. Stereoscopio, Ditta Zeiss – modello 47 50 57, con alimentatore.
6. Microscopio ottico a contrasto di fase, ditta Olympus – modello BX50 con alimentatore.
7. Invertoscopio, ditta Zeiss – modello Axiovert 10, con alimentatore.
8. Telecamera Delta Pix.

b) Strumenti Centro Micologico Regionale (Laboratorio Multisito - Sede secondaria di Bologna)

1. Microscopio ottico Ditta Leitz – modello Ortholux II, con alimentatore (inventario Arpae: USL VENTOTTO 4726).
2. Microscopio ottico Ditta Leitz – modello Ortholux II, con alimentatore (inventario Arpae: USL VENTOTTO 4727).
3. Telecamera Optech ISDV 500 (accessorio al Microscopio ottico con inventario Arpae: USL VENTOTTO 4727).

Il servizio di manutenzione ordinaria dovrà consistere in almeno una visita annuale per ciascun microscopio e relativi accessori. Il servizio deve garantire il mantenimento dello stato di efficienza delle attrezzature sopra elencate.

La manutenzione ordinaria dovrà prevedere i seguenti interventi:

- controllo di funzionamento;
- completo smontaggio dello strumento;
- pulizia prismi del gruppo binoculare;
- pulizia lenti degli oculari e degli obiettivi;
- rimontaggio;
- lubrificazione e piccola registrazione delle parti meccaniche;
- centratura lampade e percorsi ottici;
- prova di qualità immagine;
- prova di funzionalità e collaudo finale;
- taratura delle misure micrometriche dei microscopi;
- verifica e allineamento delle tarature di tutti i microscopi con la misura delle immagini catturate dagli strumenti fotografici;
- aggiornamento tecnico dei software, associati alle singole telecamere, per la visualizzazione delle immagini catturate sui computer.

La Ditta dovrà comunicare al Responsabile dall'Unità Analitica di Biologia Ambientale almeno dieci giorni prima le date in cui intenderebbe effettuare la visita periodica, al fine di una opportuna organizzazione del lavoro.

La visita periodica dovrà essere effettuata entro i dieci giorni antecedenti la scadenza di manutenzione annuale di ogni singolo strumento.

Nel contratto triennale di manutenzione ordinaria si tiene inoltre conto di eventuali interventi di natura straordinaria non rientranti nella ordinaria manutenzione a canone.

L'importo stimato per la manutenzione straordinaria è già compreso nell'importo a base di gara.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno richiesti a necessità e autorizzati, di volta in volta, dal Responsabile del servizio a cui afferisce lo strumento oggetto di intervento, sempre sulla base di un preventivo di spesa che sarà valutato nella sua congruità, opportunità e firmato per accettazione dal Responsabile Unico del Procedimento.

Non si potrà in ogni modo procedere a interventi di natura straordinaria senza la preventiva autorizzazione scritta, protocollata e inviata a mezzo PEC di Arpae.

L'offerta per il contratto di manutenzione ordinaria dovrà indicare:

- il costo unitario annuo della manutenzione di ogni singolo strumento, mantenendo la suddivisione dei Servizi come sopra riportato;
- il costo complessivo annuale e triennale della manutenzione ordinaria, sempre suddiviso per i centri di costo di cui sopra;

Per quanto concerne la manutenzione straordinaria, nell'offerta dovranno essere indicati e quotati:

- tempi di intervento dalla chiamata per guasti, rotture, disfunzioni;
- costi di chiamata per interventi correttivi aggiuntivi e per interventi richiesti di natura straordinaria;
- sconto applicato sul listino prezzi per pezzi di ricambio che dovessero rendersi necessari nel corso del triennio contrattuale e dell'eventuale rinnovo;

Il metodo di affidamento del contratto sarà al prezzo complessivo più basso.

La fatturazione del canone annuale per la manutenzione ordinaria dovrà sempre riportare l'importo per singolo strumento e l'indicazione del Servizio a cui afferisce.

In egual modo l'eventuale fatturazione straordinaria dovrà sempre indicare a quale Servizio appartiene lo strumento oggetto di intervento (Servizio Sistemi Ambientali – Apa Meropolitana oppure Laboratorio Multisito -Sede secondaria di Bologna).

Il rinnovo del contratto per ulteriori tre anni sarà disposto previa valutazione della necessità e/o opportunità da parte di Arpae sulla base di valutazioni tecniche del Responsabile Unico del Procedimento e, in ogni caso, si procederà con comunicazione formale alla Ditta con congruo anticipo prima della scadenza del contratto triennale e con adozione di apposito atto dirigenziale.

N. Proposta: PDTD-2019-479 del 07/06/2019

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Metropolitana. Affidamento a seguito di espletamento di una RDO n. 2293263 - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 – del servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e telecamere

CIG: Z1E2840BDE

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 11/06/2019

Il Responsabile Amministrativo
